



# CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 590 Registro deliberazioni

Il giorno trenta Novembre duemilaventidue alle ore 12:00 nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
ANTONELLI EMANUELE	Sindaco	Presente	
MAFFIOLI MANUELA	Vice Sindaco	Presente	
ARTUSA MAURIZIO	Assessore		Assente
CERANA DANIELA CINZIA	Assessore	Presente	
CISLAGHI MARIO	Assessore	Presente	
LOSCHIAVO SALVATORE NICOLA	Assessore	Presente	
MARIANI GIORGIO	Assessore	Presente	
REGUZZONI MARIA PAOLA	Assessore	Presente	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Domenico d'Apolito

Il Dott. Emanuele Antonelli assunta la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, procede alla trattazione del seguente

### OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - ANNO 2023

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare:

- il **comma 816** ai sensi del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;*

- il **comma 837** ai sensi del quale “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ”;*

1. - il **comma 838** ai sensi del quale “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e [668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.](#)”;*

### **RICHIAMATE le deliberazioni:**

- di Consiglio Comunale n. 27 del 23/03/2021 avente per oggetto “Approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” e s.m.i. ;

- della Giunta Comunale n. 15 del 19/01/2022 avente per oggetto “Approvazione tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale - anno 2022”;
- della Giunta Comunale n. 134 del 23/03/2022 avente per oggetto “Approvazione modifica tariffe Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale - anno 2022. I.E.”;

**CONSIDERATO** che l’articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone:

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l’intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all’intero anno solare;
- il comma 841 ed il comma 842 stabiliscono le tariffe di cui ai due commi precedenti, con riferimento alle occupazioni dei mercati;

**DATO ATTO** che:

- la medesima norma stabilisce tariffe standard, articolandole per differenti classi demografiche, dando la possibilità ai Comuni di rettificarle con opportuni coefficienti;
- la popolazione residente al 31/12/2021 è di 83464 abitanti;

**RITENUTO** necessario procedere per l’anno 2023 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori riportati nei prospetti di cui agli Allegati 1) e 2) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DATO** atto che dall’applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplina regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi e canoni che sono sostituiti dal presente canone ai sensi del comma 817 – art. 1 – della L. 160/2019 sopracitata;

**VISTI:**

- l'art. 53, comma 16, della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**RICHIAMATI** inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “... *a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...*”;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);
- il comunicato del Ministero dell'economia e delle Finanze del 23.03.2021 che conferma la

non trasmissione dei regolamenti e delibere tariffarie concernenti il canone patrimoniale di occupazione;

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale;

- il parere favorevole espresso dal Dirigente del 4° Settore Risorse Finanziarie - Tributi – Controllo di gestione e Partecipazioni Comunali in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei termini di legge,

**DELIBERA**

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, le tariffe del Canone Unico, come sopra illustrato e riportate nell'Allegato 1) al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, con riferimento all'occupazione di suolo pubblico ed alla diffusione di messaggi pubblicitari ed alle pubbliche affissioni;
- 3) di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, le tariffe del Canone Unico di cui all'Allegato 2) al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, con riferimento alle aree mercatali;
- 4) di trasmettere copia del presente atto al Concessionario della Riscossione per gli adempimenti di competenza;
- 5) di dare mandato al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Sindaco**  
Dott. Emanuele Antonelli

**Segretario Generale**  
Dott. Domenico d'Apolito